



Lavori pericolosi – misure di accompagnamento

Situazione iniziale

In linea di principio, ai giovani è vietato esercitare lavori pericolosi. Possono essere concesse delle deroghe qualora i lavori fossero indispensabili per l'apprendimento della professione. Nelle professioni che prevedono delle deroghe, ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 OLL 5 (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori), le persone in formazione hanno il permesso di svolgere lavori pericolosi. Le deroghe devono essere definite dall'ordinanza; inoltre, le oml devono definire delle misure di accompagnamento che vanno menzionate nell'allegato 2 del piano di formazione.

Nell'estate del 2014 il Consiglio federale ha abbassato l'età minima per svolgere lavori pericolosi nella formazione professionale di base dai 16 ai 15 anni (art. 4 OLL5). Questo però, a condizione che le aziende formatrici applichino delle misure di accompagnamento per l'esecuzione di lavori pericolosi da parte dei giovani durante la formazione professionale di base, definite in precedenza dalle organizzazioni del mondo del lavoro oml. Inoltre si richiede che le autorizzazioni a formare vengano riesaminate e completate in base ai nuovi parametri. In questo modo l'azienda formatrice potrà continuare a conferire lavori pericolosi ai giovani sotto i 18 anni, quindi formarli nella professione in questione.

Cosa sono i lavori pericolosi?

Il Dipartimento federale dell'economia, la formazione e la ricerca DEFR stabilisce quali lavori sono da considerare pericolosi in base all'esperienza e allo stato della tecnica. I lavori pericolosi sono definiti dall'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per giovani lavoratori. Si tratta soprattutto di lavori in cui le persone in formazione sono esposte oltremodo a pressioni fisiche o psichiche, lavori pericolosi per la salute, lavori in un contesto insicuro, lavori con oggetti o animali pericolosi o lavori che vengono svolti con la corrente elettrica, con prodotti chimici o in luoghi particolari. In quest'ambito il DEFR tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi, pari a quelle degli adulti.

Compiti del formatore

Sta nella responsabilità del formatore assicurare la salute del giovane durante la formazione professionale di base

Ai sensi dell'Ordinanza sulla formazione professionale e dell'Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (art.19 OLL 5) il datore di lavoro è tenuto a provvedere affinché tutti i giovani impiegati nell'azienda formatrice siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni. Inoltre il datore di lavoro informa i genitori, o le persone cui è affidata l'educazione, in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per proteggere la sicurezza e la salute del giovane.

Il formatore, un esempio da seguire

Anche nelle questioni relative alla sicurezza, i formatori danno l'esempio alla persona in formazione. Inoltre i formatori hanno il dover speciale di tutela; ne fanno parte le istruzioni e l'accompagnamento adeguati all'età nell'esercizio di lavori pericolosi.

È importante che le persone in formazione capiscano il senso e lo scopo delle direttive, altrimenti per loro sarà difficile accettarle. Inoltre, le «regole salva vita» vanno rispettate e applicate anche dai formatori e dagli altri collaboratori.

I formatori conoscono le misure di accompagnamento – allegato 2 del piano di formazione

Le aziende formatrici conoscono le norme da trasmettere alle persone in formazione, ciò significa che i formatori conoscono le misure di accompagnamento (definite dal piano di formazione, allegato 2). Nell'allegato si trovano riferimenti importanti a liste di spunta della Suva che mette a disposizione anche altri mezzi ausiliari relativi alla campagna «Tirocinio in sicurezza». La «Documentazione formazione professionale» del CSFO offre dei lucidi con cui i formatori possono spiegare alla persona in formazione la questione dei «lavori pericolosi» in modo facile e comprensibile (si vedano i link in fondo al documento).

Le aziende formatrici trasmettono le norme di sicurezza sul lavoro in modo sistematico e comprensibile alle persone in formazione

Quando spiegano le norme di sicurezza, i formatori devono considerare il fatto di formare giovani che, per mancanza di esperienza, non sono consapevoli di molti pericoli. I formatori quindi si prendono il tempo necessario per spiegare i pericoli nonché le relative misure di accompagnamento in modo comprensibile.

I formatori

- comunicano le norme di sicurezza generali dell'azienda formatrice,
- spiegano alle persone in formazione i nuovi lavori, li informano dei pericoli e indicano le misure di sicurezza,
- introducono la persona ai lavori pericolosi a piccoli passi,
- non sovraccaricano la persona in formazione e danno il tempo necessario per eseguire il lavoro, senza fare pressione,
- ripetono le istruzioni finché la persona in formazione non è in grado di applicare le misure di sicurezza,
- domandano alla persona in formazione se ha capito le istruzioni,
- insistono sul fatto che la persona in formazione può, anzi, deve assolutamente fare domande in caso di incertezza,
- inizialmente osservano come le persone in formazione svolgono i lavori pericolosi,
- controllano regolarmente se la persona in formazione applica sempre le misure,
- stanno attenti al fatto che le persone svolgano un lavoro particolarmente rischioso solo quando sono in grado di concentrarsi abbastanza,
- se necessario, stabiliscono delle regole supplementari comprensibili e facilmente applicabili per la persona in formazione.

Come viene applicata la nuova regolamentazione legislativa?

Le omi definiscono le misure di accompagnamento. Le omi definiscono misure di accompagnamento relative alla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (art. 4 OLL 5) al più tardi entro il 31.7.2017. Informano le aziende formatrici sulle nuove misure definite e mettono a loro disposizione dei mezzi ausiliari (informazioni scritte, incontri informativi, promemoria, ecc.).

Le misure di accompagnamento sono descritte nell'allegato 2 del piano di formazione. Le omi devono indicare quali misure i formatori devono prendere in caso di pericolo per le persone in formazione tra i 15 e i 18 anni, misure che vanno a completare quelle relative a tutti i lavoratori maggiorenni. Nell'allegato 2 del piano di formazione deve essere definita la modalità di applicazione delle misure nell'azienda formatrice. In che modo vengono istruite le persone in formazione? Come vengono trasmesse le conoscenze e da chi? Chi (professionista / formatore) controlla che le misure siano applicate? Quando vengono applicate le misure nella pratica della formazione professionale di base?



La SEFRI insieme alla SECO approva le misure di accompagnamento. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) approva le misure di accompagnamento insieme alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Applicazione da parte dei Cantoni. Aziende formatrici: non appena le misure relative a una determinata professione sono state approvate dalla Confederazione, l'ufficio cantonale della formazione professionale informa le aziende formatrici interessate, che sarà necessario verificare la validità dell'autorizzazione a formare e invia loro i documenti (per l'autodichiarazione).

Corsi interaziendali (CI): i Cantoni si occupano della vigilanza dei corsi interaziendali anche quando lo svolgimento è stato affidato a un'organizzazione del mondo del lavoro (oml). I Cantoni segnalano le modifiche dell'Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori e le nuove misure di accompagnamento agli operatori dei corsi interaziendali. Nella stipula di nuovi contratti di prestazione questi punti vanno direttamente inseriti nel contratto.

Applicazione nell'azienda formatrice. Qualora le misure di accompagnamento possono essere applicate viene completata l'autorizzazione a formare. Se le misure non possono essere applicate o rispettate, l'azienda formatrice ottiene al massimo un'autorizzazione a formare con delle restrizioni e a condizioni particolari.

Le autorizzazioni a formare già conferite. L'ufficio cantonale della formazione professionale invia un elenco di tutte le aziende che dispongono già di un'autorizzazione a formare alla Suva o all'ispettorato del lavoro. Per poter rispettare il compito di vigilanza cantonale, l'ufficio cantonale chiede l'ispettorato del lavoro o la Suva di segnalare se, nelle aziende elencate, sono stati riscontrati problemi di sicurezza sul lavoro (dal 2012 a oggi).

Nuova autorizzazione a formare. Prima di conferire l'autorizzazione a formare viene chiesto all'ispettorato del lavoro o alla Suva, se nell'azienda in questione vi sono stati problemi relativi alla sicurezza sul lavoro (nei tre anni precedenti alla richiesta).

Transizione dalla vecchia alla nuova legislazione. L'età minima di 16 anni è in vigore fino alla fine della verifica delle autorizzazioni a formare nelle professioni in cui l'ordinanza sulla formazione professionale di base prevede una deroga. Per le persone che non hanno ancora raggiunto questa età la formazione è da pianificare come è stato fatto fino ad ora. L'età minima di 16 anni ha validità fino al 31 luglio 2019. Dopo questa data le persone in formazione tra i 15 e i 18 anni potranno svolgere lavori pericolosi durante la formazione professionale se la oml ha definito delle misure di accompagnamento approvate dalla SEFRI e se l'azienda formatrice dispone di un'autorizzazione a formare verificata dal Cantone.

Basi legali

Ordinanza del DEFR (Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca) sui lavori pericolosi per i giovani (del 4 dicembre 2007, RS 822.115.2)

Art. 4, 19 OLL5 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007, RS 822.115)

Art. 25 LFPr Legge sulla formazione professionale (Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, RS 412.10)

Art. 22 OFPr, Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003, RS 412.101)

Ordinanza sulla formazione professionale di base e piano di formazione (allegato 2) della professione in questione.

(Le basi legali possono essere consultate in base al numero RS al link: www.admin.ch/gov/it)

Link di particolare importanza per le aziende formatrici

www.suva.ch/lit-ch (Prevenzione > Tirocinio in sicurezza)

Mezzi ausiliari Suva: campagna «Tirocinio in sicurezza». In collaborazione con le aziende formatrici, i formatori e le persone in formazione la Suva si impegna affinché la formazione professionale si svolga in sicurezza.



www.docu.formazioneprof.ch

Grafici, visioni d'insieme / 3 I processi di apprendimento nell'azienda formatrice / 3.3. Integrazione nell'azienda formatrice / 3.3.4 Lavori pericolosi – misure di accompagnamento

www.bs-ws.ch (CLIPS)

be smart, work safe. Una campagna per la sicurezza dei giovani sul lavoro. Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL.

www.sefri.admin.ch (Temi > Formazione professionale > Elenco delle professioni)

Professioni A-Z, scegliere la professione, piano di formazione / allegato 2 contiene le misure di accompagnamento necessarie stabilite dalla oml.

Organizzazioni del mondo del lavoro oml. Molte oml mettono a disposizione delle aziende formatrici dei documenti relativi alla sicurezza sul lavoro.

www.seco.admi.ch (Lavoro > Protezione dei lavoratori > Giovani)

www.seco.admin.ch

Guida - Visita medica d'idoneità per giovani prima o durante la formazione professionale di base

www.seco.admin.ch

Direzione del lavoro - Condizioni di lavoro, Protezione dei giovani lavoratori - Informazioni per i giovani fino a 18 anni, SECO 2015


Link importati per le oml e gli uffici cantonali della formazione professionale

www.sefri.admin.ch (Temi > Formazione professionale > Formazione professionale di base > Protezione dei giovani lavoratori)

Mezzi ausiliari della SEFRI, ad esempio: Professioni che prevedono deroghe, Lista di controllo: Lavori pericolosi.

www.csfp.ch (Recommandations & directives > Travaux dangereux)

Mezzi ausiliari per i Cantoni. La CSFP mette a disposizione dei modelli per la verifica delle autorizzazioni a formare già esistenti e la concessione di quelle nuove.



Promemoria 22

Lavori pericolosi – misure di accompagnamento

www.memo.formazioneprof.ch

Edizione giugno 2018

© **CSFO Berna**

È consentita la riproduzione integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, in formato cartaceo ed elettronico, purché venga indicata la fonte.

SDBB | CSFO | Belpstrasse 37 | Casella postale | CH-3001 Berna
Telefono 031 320 29 00 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch